

## ALLEGATO A

### STATUTO

#### ASSOCIAZIONE MUSICALE “L’ARTE DEI SUONI”

##### **Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata**

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile l'Associazione musicale non riconosciuta senza finalità di lucro denominata “L’ARTE DEI SUONI” con sede in Bazzano (BO).

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e, per tale motivo, potrà essere sciolta in qualunque momento con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

##### **Art. 2 Scopi dell'Associazione**

L'ARTE DEI SUONI è un'Associazione di promozione sociale, democratica ed apartitica, senza scopo di lucro, volta alla promozione, allo studio e alla ricerca nel campo della cultura e della musica nonché le attività inerenti o collegate. In particolare le finalità dell'Associazione sono le seguenti:

- a) promuovere ed organizzare iniziative e manifestazioni per la conoscenza e la valorizzazione della musica d'insieme vocale e strumentale;
- b) organizzare attività didattica in campo culturale e musicale anche in collaborazione con organismi ed enti pubblici e/o privati;
- c) promuovere attività di ricerca in campo culturale e musicale;
- d) organizzare convegni, corsi rassegne, concerti e mostre;
- e) partecipare a rassegne, mostre e convegni;
- f) promuovere e sostenere la produzione di pubblicazioni di materiali culturali e musicali scritti o registrati;
- g) favorire attività volte agli scambi culturali e sociali.

L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la

promozione di e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Per lo svolgimento delle attività l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. In caso di particolari necessità l'Associazione tuttavia può avvalersi di lavoratori dipendenti o autonomi ricorrendo anche ai propri associati.

### **Art. 3 - Statuto e Regolamento**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'eventuale Regolamento interno, proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei soci, disciplina, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

### **Art. 4 – Adesione alla Associazione**

Possono aderire, senza alcuna discriminazione, tutte le persone fisiche e giuridiche che condividendo le finalità della Associazione si impegnano a realizzarle. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.

Possono fare domanda di ammissione a socio anche i minorenni che abbiano compiuto almeno 14 anni. In tal caso la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.

L'adesione dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

I soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Effettivi;
- e) Soci Onorari.

Sono *Soci Fondatori* coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione e hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

Sono *Soci Effettivi* le persone fisiche o gli enti interessati a far parte dell'Associazione e che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Sono *Soci Onorari* i Soci che vengono denominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti nella vita dell'Associazione.

#### **Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci**

Tutti i soci sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- a mantenere sempre un comportamento corretto verso l'Associazione e verso gli altri soci;
- a versare la quota associativa nei limiti e nei modi fissati dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a usufruire di strutture, beni ed attrezzature di proprietà dell'associazione compatibilmente con l'interesse generale della stessa e dietro consenso del Consiglio Direttivo;
- a partecipare alle Assemblee con diritto di voto in particolar modo per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- se maggiorenni, ad accedere alle cariche sociali;

- di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione. In particolare il versamento della quota non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **Art. 6 – Perdita della qualità di socio**

La qualità di socio viene meno per:

- a) causa di morte;
- b) recesso;
- c) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dal sollecito;
- d) esclusione.

Il diritto di recesso da parte dell'associato deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; il recesso avrà effetto immediato.

L'esclusione potrà essere pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto atti disonorevoli; abbia mancato ai doveri sociali; abbia tenuto comportamenti costituenti violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione o comunque in contrasto con gli scopi istituzionali dell'Associazione; abbia infine danneggiato in qualunque modo l'interesse morale o materiale, nonché il prestigio ed il buon nome dell'Associazione. La decisione del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall'Assemblea ordinaria o straordinaria nella prima convocazione utile. La delibera consiliare di esclusione dovrà essere preceduta dall'invio al socio di una comunicazione scritta, contenente la contestazione dei comportamenti legittimanti l'esclusione, da inviarsi al domicilio indicato dal socio all'atto dell'iscrizione almeno dieci giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo stesso. Il socio avrà facoltà di

depositare presso la sede sociale, almeno tre giorni prima della data fissata per la convocazione del Consiglio Direttivo, scritti difensivi.

I soci recedenti, dimissionari, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 7 – Gestione economica**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti e di istituzioni pubbliche, della Comunità Europea o di Organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate da convenzioni o da cessione di beni o servizi agli associati o ai terzi anche derivanti dall'esercizio di attività commerciali, artigianali o agricole svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali, oppure da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- f) ricavato di sottoscrizioni e raccolta pubblica di fondi, da impiegare per il conseguimento dei fini statutari;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione di promozione sociale.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

Il Presidente attua le deliberazioni di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

#### **Art. 8 – Organi dell'Associazione**

Sono organi obbligatori dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;

I membri degli organi direttivi ed i collaboratori svolgono le loro funzioni a titolo volontario e gratuito. Potranno essere solo rimborsate le spese effettivamente sostenute dai volontari per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 9 – l'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti soci maggiori di età e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un solo voto. I soci diversi dalle persone fisiche hanno comunque un solo voto e quindi partecipano all'Assemblea mediante il loro legale rappresentate ovvero un suo delegato anche permanente.

L'Assemblea è indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e del bilancio preventivo; è presieduta dal Presidente stesso o da suo delegato e viene convocata con un preavviso minimo di quindici giorni mediante avviso scritto affisso nella bacheca dell'Associazione ovvero spedito tramite posta, fax o e-mail. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche per richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare la data sia della prima che della seconda convocazione che devono essere indette a distanza di almeno 24 ore.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci, ma ogni socio non potrà avere più di una delega. Le decisioni avvengono con voto palese, salvo la richiesta proveniente da almeno 1/5 dell'Assemblea rivolta a chiedere il voto segreto.

Le deliberazioni Assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto a cura di un Segretario nominato di volta in volta dall'Assemblea. Il verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea può essere consultato da tutti i soci.

a) **L'Assemblea ordinaria** è valida con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione ed è valida qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- programma e approva il piano annuale di lavoro e altre singole iniziative secondo le proposte e i risultati del relativo dibattito;
- approva il rendiconto economico e finanziario delle attività annuali, che è obbligatoriamente predisposto dal Consiglio Direttivo e dal quale devono risultare i beni e i contributi ricevuti;
- approva gli eventuali Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo di volta in volta in occasione della nomina tenendo conto delle esigenze emergenti;
- nomina il Consiglio Direttivo i cui componenti possono autocandidarsi o essere proposti dall'Assemblea;
- ratifica l'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo;
- ratifica la sostituzione di eventuali componenti del Consiglio Direttivo decaduti o dimessi durante il mandato;
- verifica le attività del Consiglio Direttivo, che può sciogliere qualora lo stesso violi gravemente i principi fissati dal presente Regolamento;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

b) **L'Assemblea straordinaria** convocata per la modifica dello Statuto è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

La delibera di scioglimento dell'Associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nel caso in cui non venga raggiunto il numero legale in tre assemblee consecutive, si delibererà con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri.

#### **Art. 10 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio è composto, a scelta dell'Assemblea, da un numero minimo di cinque a un numero massimo di tredici membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. I componenti durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso. Il Consiglio è convocato con avviso scritto (inviato tramite posta, fax o e-mail) contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i componenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i componenti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi membri e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a voto palese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Delle sedute e relative deliberazioni viene redatto apposito verbale a cura di un Segretario scelto di volta in volta fra i componenti del Consiglio Direttivo. Lo stesso verbale controfirmato dal Segretario e dal Presidente, rimane depositato presso l'Associazione nell'apposito libro dei verbali.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi sanciti dall'Assemblea, in particolare il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- proporre all'Assemblea per l'approvazione eventuali Regolamenti interni;
- eleggere al suo interno, nella prima riunione, il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare l'eventuale Tesoriere;
- deliberare sulle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione;
- predisporre annualmente il rendiconto economico e finanziario;
- determinare la quota associativa annuale;
- costituire eventuali commissioni o gruppi di lavoro per una più efficace gestione delle attività promosse dall'Associazione, di iniziative singole o di settore, avvalendosi anche di persone esterne al Consiglio Direttivo;
- deliberare sulle esclusioni dei soci salvo ratifica da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art. 11 – Decadenza del Consiglio Direttivo**

Può essere dichiarato decaduto qualsiasi componente del Consiglio Direttivo qualora effettui tre assenze consecutive ingiustificate.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino

alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

### **Art. 12 – Il Presidente**

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi; al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
- d) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione;
- e) assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo entro il termine improrogabile di dieci giorni.

In caso d'impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

### **Art. 13 - Il Tesoriere**

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo nomini il Tesoriere, lo stesso dura in carica tre anni e può essere rieletto. Se tra i membri del Consiglio Direttivo non ci sono consiglieri idonei a ricoprire tale incarico, il Consiglio stesso provvederà a nominare una persona giudicata moralmente e tecnicamente adeguata. La persona nominata può partecipare al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Al Tesoriere spetta la gestione della cassa e la tenuta della contabilità dell'Associazione nonché la predisposizione dal punto di vista tecnico del rendiconto economico finanziario e del bilanci preventivo.

#### **Art. 14 – Il Rendiconto e il bilanci preventivo**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico finanziario nonché l'inventario dei beni che dovranno essere tenuti a disposizione dell'Associazione.

Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del rendiconto predisposto dal Consiglio Direttivo.

I documenti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla lettura.

#### **Art. 15 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto dal Presidente del Tribunale di Bologna.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte ritiene di aver subito il pregiudizio o ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente comma ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

L'arbitrato avrà sede in Bologna, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come arbitrato irrituale.

#### **Art. 16 - Scioglimento e divieto di distribuzione utili**

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo derivante dalle operazioni di liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, sentita la "Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

Il patrimonio, nella sua totalità o in riferimento ad alcuni fondi o riserve, non può in nessun caso essere distribuito tra i soci, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione sia imposta per legge. Eventuali utili o avanzi risultanti dalla gestione non possono in ogni caso essere distribuiti, neanche in modo indiretto, ma devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione.

#### **Art. 18 Invio alle leggi**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.